



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 844 del 2007, proposto dalla Provincia di Latina, anche nella qualità di ente responsabile dell'Ambito territoriale ottimale n. 4 – Lazio meridionale – Latina, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado de Simone, presso il cui studio in Latina, viale dello Statuto n. 24, è elettivamente domiciliata;

contro

il comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nervegna, da

intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

regione Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege;

Acqualatina s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Pietrosanti, Tommaso Paparo e Armando Argano, elettivamente domiciliata in Latina, via Ulpiano n. 2, presso lo studio legale associato Argano & Pancali;

Difensore civico della regione Lazio, non costituito in giudizio;

Garante regionale del servizio idrico integrato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della delibera C.C. Anzio n. 6 del 23 febbraio 2007, avente ad oggetto "Richiesta di discussione ed approvazione ordine del giorno su Acqualatina" e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Lazio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Acqualatina S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. Davide

Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la delibera impugnata il Consiglio comunale del comune di Anzio, ente appartenente all'Ambito territoriale ottimale n. 4 Lazio meridionale – Latina, ha approvato un “ordine del giorno” recante la “proposta” di: 1) intimare al gestore del servizio idrico integrato il rispetto dell’ordinanza 31 ottobre 2006 del Tribunale di Latina; 2) esortare il gestore a provvedere ad una rateizzazione delle somme dovute dagli utenti; 3) chiedere alla Giunta di avviare le procedure necessarie “all’uscita da Acqualatina”; 4) non approvare la convenzione di gestione stipulata il 2 agosto 2002 e le sue successive modifiche approvate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti

delle province costituenti l'A.T.O.: 5) non approvare le articolazioni tariffarie 2004, 2005, 2006 e atti conseguenti; 6) non approvare l'atto aggiuntivo al contratto di convenzione della gestione sottoscritto il 25 gennaio 2006; 7) dare mandato al Dirigente competente di quantificare gli investimenti eseguiti da Acqualatina s.p.a. nel comune di Anzio; 8) avanzare una serie di richieste alla regione relative alla organizzazione del servizio idrico (verifica delle procedure sin allora adottate e degli atti dell'Autorità d'ambito, verifica degli ambiti ai fini di una più funzionale delimitazione etc. ...).

2. La delibera era impugnata in sede straordinaria dalla provincia di Latina; tuttavia il comune di Anzio e Aqualatina notificavano istanza di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale per cui la provincia provvedeva agli adempimenti previsti dall'articolo 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Resistono al ricorso il comune di Anzio e la regione Lazio.

4. Con ordinanza n. 745 del 10 novembre 2007, confermata dalla ordinanza n. 2479 del 13 maggio 2008 della quinta sezione del Consiglio di Stato, la sezione respingeva la domanda di tutela cautelare.

5. Il ricorso è inammissibile.

A prescindere dalla natura o meno di provvedimento autonomamente idoneo alla produzione di effetti intersoggettivi dell'atto impugnato, ritiene il Collegio che la provincia di Latina sia priva di legittimazione attiva.

6. La sezione ritiene infatti di riconfermare i propri recenti precedenti in materia e, in particolare, la propria adesione a quanto affermato recentemente su controversia analoga a quella in esame coinvolgente l'A.T.O. n. 4 dal Consiglio di Stato; in particolare il giudice di appello ha affermato, riformando le sentenze nn. 134 e 135 del 23 febbraio 2007 della sezione e dichiarando di conseguenza inammissibili i ricorsi originari, che alla provincia “non compete ... un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati ...” (rectius convenzionati), dato che l’Autorità d’ambito “costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica (la disposizione di cui all’art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati in questa sede)”, cosicché

5. Il ricorso è inammissibile.

A prescindere dalla natura o meno di provvedimento autonomamente idoneo alla produzione di effetti intersoggettivi dell'atto impugnato, ritiene il Collegio che la provincia di Latina sia priva di legittimazione attiva.

6. La sezione ritiene infatti di riconfermare i propri recenti precedenti in materia e, in particolare, la propria adesione a quanto affermato recentemente su controversia analoga a quella in esame coinvolgente l'A.T.O. n. 4 dal Consiglio di Stato; in particolare il giudice di appello ha affermato, riformando le sentenze nn. 134 e 135 del 23 febbraio 2007 della sezione e dichiarando di conseguenza inammissibili i ricorsi originari, che alla provincia “non compete ... un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati ...” (rectius convenzionati), dato che l’Autorità d’ambito “costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica (la disposizione di cui all’art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati in questa sede)”, cosicchè

“eventualmente, la Provincia di Latina avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento d’ufficio della Regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, di cui alla L.R. n.6/1996, ma non impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati” (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, nn. 4281 e 4282).

Come si vede, si tratta di argomentazioni che sono applicabili anche alla controversia all’esame in cui la provincia di Latina, in pratica sostituendosi all’Autorità d’ambito, contesta un deliberato della regione Lazio attinente a organizzazione e funzionamento dell’A.T. O. 4 e gli atti posti conseguentemente in essere dal commissario ad acta nominato dal Presidente della regione Lazio e dai consorzi di bonifica.

La giustificazione dell’inammissibilità risiede nell’imputazione soggettiva del potere di intraprendere iniziative giudiziarie a tutela degli interessi dell’Autorità d’ambito in capo all’Autorità stessa – e per essa al suo organo deliberativo, vale a dire la Conferenza dei

Sindaci e dei Presidenti di provincia – stante la sua natura di soggetto giuridico autonomo (e distinto dalla provincia). In questa prospettiva non muta pertanto la conclusione il rilievo che nella fattispecie oggetto di impugnazione è una delibera della regione Lazio (oltre ad atti commissariali e dei consorzi di bonifica) mentre nei giudizi definiti dal Consiglio di Stato veniva in rilievo l'impugnazione di deliberati adottati da consigli di enti convenzionati (in questi termini si vedano sentenza della sezione n. 123 e 125 del 17 febbraio 2009).

7. Né le argomentazioni del Consiglio di Stato appaiono smentite dalle critiche sviluppate nella memoria depositata dalla provincia di Latina il 6 dicembre 2008.

È infatti in tale memoria non è contenuto alcun valido argomento che confuti il presupposto fondamentale su cui si reggono le citate pronunce del Consiglio di Stato, cioè l'alterità soggettiva di provincia (o meglio della provincia di Latina) e dell'Autorità d'ambito; se quest'ultima è soggetto giuridico distinto dalla provincia è chiaro che essa assume le proprie determinazioni, ivi comprese quelle relative alla iniziative giudiziarie da intraprendersi avverso atti e comportamenti di singoli enti convenzionati, a mezzo dell'organo

competente, cioè della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province costituenti l'ambito, cui pertanto la provincia di Latina non può sostituirsi, in applicazione dei principi generali in materia di sostituzione processuale; in questa prospettiva l'affermazione della memoria secondo cui "il soggetto Autorità d'ambito è proprio la provincia nel cui territorio è ricompreso il maggior numero di comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale" resta priva di supporto giuridico.

8. Il ricorso è dunque inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno

02/07/2009 con l'intervento dei signori:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO